

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 15 dicembre 2022, n. 23**

**“Disposizioni sulle commissioni giudicatrici per l'accesso all'impiego regionale”**

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

*Art. 1. (Oggetto e finalità)*

1. La presente legge disciplina la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici per l'assunzione del personale regionale e per l'accesso alle qualifiche dirigenziali di cui agli articoli 32 (Modalità di assunzione del personale) e 21 (Accesso alla qualifica dirigenziale) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, parità di genere, economicità, efficienza e pubblicità nonché di quanto stabilito dall'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione.

*Art. 2. (Composizione delle commissioni giudicatrici)*

1. Le commissioni sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 nonché della disciplina statale e regionale sulle cause di incompatibilità. Uno dei componenti della commissione deve essere esperto in materia giuridico-amministrativa.

2. Le commissioni sono nominate con provvedimento del responsabile della direzione competente in materia di personale che individua altresì il componente con funzioni di presidente e sono composte:

a) da tre componenti per la selezione del personale regionale di cui all'articolo 32, l.r. 23/2008;

b) da cinque componenti per l'accesso alla qualifica dirigenziale di cui all'articolo 21, l.r. 23/2008.

3. La commissione giudicatrice, se non individuabili tra gli esperti di materia, ha facoltà di avvalersi di componenti aggiunti per la verifica, durante il colloquio, della conoscenza della lingua inglese nonché, ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere e della conoscenza delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni più diffuse.

4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo regionale, di qualifica non inferiore alla D, designato dal responsabile della direzione competente in materia di personale.

*Art. 3. (Sostituzione di uno o più componenti)*

1. Il responsabile della direzione competente in materia di personale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo, provvede alla sostituzione di uno o più componenti della commissione nei seguenti casi:

a) sopravvenuto conflitto di interesse, anche potenziale;

b) incompatibilità sopravvenuta;

c) assenza o impedimento che ha determinato il rinvio di tre sedute consecutive;

d) impedimento permanente.

2. La sostituzione di uno o più componenti della commissione non comporta la rinnovazione delle operazioni concorsuali già svolte.

*Art. 4. (Compensi)*

1. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni giudicatrici dei concorsi, istituite a norma dell'articolo 1, sono attribuiti i compensi lordi nella misura forfettaria e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni, quando ne ricorrono le condizioni, in aggiunta ai compensi stabiliti dalla presente legge è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento sulla base della disciplina delle trasferte del personale regionale.

*Art. 5. (Disposizioni applicabili alle commissioni giudicatrici delle aziende e degli enti regionali)*

1. Le aziende e gli enti strumentali, ausiliari e dipendenti dalla Regione, salve diverse disposizioni contenute nelle relative leggi istitutive, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui alla presente legge.
2. I compensi per i componenti delle commissioni giudicatrici delle aziende e degli enti, di cui al comma 1, non possono superare quelli previsti all'articolo 4.

*Art. 6. (Abrogazione della legge regionale 26/1994)*

1. La legge regionale 25 luglio 1994, n. 26 (Norme sulle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali regionali), è abrogata.

*Art. 7. (Disposizioni finanziarie)*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto:
  - a) all'attuazione delle procedure di cui alla presente legge relative alla Giunta regionale, si fa fronte mediante risorse già allocate all'interno della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.10 (risorse umane), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024;
  - b) all'attuazione delle procedure di cui alla presente legge relative al Consiglio regionale, si fa fronte mediante risorse già allocate all'interno della missione 01 (servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.01 (organi istituzionali), titolo 1 (spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024.

*Art. 8. (Dichiarazione di urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 15 dicembre 2022

Alberto Cirio

## **Proposta di legge n. 232**

“Disposizioni sulle commissioni giudicatrici per l’accesso all’impiego regionale”

Presentata dai Consiglieri Allasia (primo firmatario), Gavazza, Graglia, Martinetti, Mosca e Valle il 7 dicembre 2022.

Assegnata per l’esame in sede legislativa alla I Commissione permanente il 7 dicembre 2022.

Correlatori: I Consiglieri Gavazza e Sacco.

Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 12 dicembre 2022 con 47 voti favorevoli .

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 32 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), è il seguente:

“Art. 32 (Modalità di assunzione del personale).

1. Le assunzioni del personale regionale avvengono, sulla base delle esigenze di servizio, mediante:

- a) le procedure selettive volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
- b) l'avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego ai sensi della legislazione vigente per le figure professionali per le quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità;
- c) la chiamata numerica delle persone disabili iscritte alle liste dei centri per l'impiego secondo quanto previsto dalle leggi in materia.

2. I provvedimenti di organizzazione disciplinano, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui alla presente legge, le ulteriori modalità per lo svolgimento dei procedimenti di assunzione, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali.”.

- Il testo dell'articolo 21 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), è il seguente:

“Art. 21 (Accesso alla qualifica dirigenziale).

1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso pubblico per esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.

2. I requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale sono:

- a) il possesso di laurea;
- b) l'aver maturato cinque anni di esperienza professionale nelle amministrazioni pubbliche in categorie per l'accesso alle quali è previsto il possesso di laurea oppure in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private nella qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale.1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le detrazioni previste dall' articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e secondo quanto previsto dall' articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 68/2011, di un importo pari a 200,00 euro per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. La Giunta è autorizzata a prevedere misure di sostegno economico diretto a favore dei soggetti IRPEF il cui livello di reddito e la relativa imposta netta, calcolata anche su base familiare, non consenta la fruizione della maggiorazione delle detrazioni di cui al comma 1.

3. Ai fini della spettanza e della ripartizione della detrazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c) e comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986.”.

- Il testo dell'articolo 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è il seguente:

“Art. 35 bis (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici).

1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari.”.

***Nota all'articolo 8***

- Il testo dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.